REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE

# Art. 6 (Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento)

- Modalita' di pagamento

1. Per la liquidazione dei compensi il medico segnala al distretto, entro 10 giorni del mese successivo a quello di effettuazione della prestazione, tramite apposito riepilogo, il cognome e nome dell'assistito e il numero degli accessi effettivamente avvenuti sulla base di quanto concordato.

2. Il numero degli accessi segnalati dal medico deve trovare riscontro nella qualita' degli accessi annotati dal medico sulla scheda degli accessi presso il domicilio del paziente.

3. In caso di discordanza fa fede quanto risulta dalla scheda degli accessi.

4 La liquidazione deve avvenire nel secondo mese successivo alla effettuazione delle prestazioni, che devono sempre essere documentate alla Azienda nei tempi previsti.

Testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2000, cambiato prima di entrare in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale |
| Estremi | Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270 |
| Partizione | Accordo collettivo nazionale medici di medicina generale Allegato N Regolamento |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 ottobre 2000 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/dpr-270-2000/accordo-collettivo-nazionale-medici-di-medicina-generale-all-art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it